

Contratto di assicurazione Collettivo multirischi per le attività produttive

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di assicurazione;

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.**

La Polizza Convenzione Collettiva Multirischi Impresa N. – ed 04.2012 stipulata con Avipop Assicurazioni S.p.A. è depositata sia presso la Direzione Generale del Banco Popolare Società Cooperativa sia presso la Direzione di Avipop Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE MULTIRISCHI IMPRESA

Art. 1 – Oggetto della copertura assicurativa

Si conviene di stipulare la presente polizza “Convenzione Multirischi Impresa” a copertura delle garanzie: incendio, furto, elettronica, responsabilità civile verso terzi, assistenza e tutela legale, alla quale potranno aderire i clienti del Contraente.

Possono essere oggetto della copertura assicurativa i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili; saranno comunque tollerati;
- solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici.

I fabbricati dovranno essere ubicati nel territorio Italiano.

Non potranno essere assicurati i fabbricati destinati, anche solo in parte alle attività di produzione e lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti/esplosivi, materie plastiche espanse, produzione di natanti con allestimento di scafi in materia plastica non espansa, produzione e installazione di ascensori e montacarichi, le Imprese Edili.

Per le Sezioni Responsabilità Civile e Tutela legale, sono assicurabili le attività fino ad un massimo di 5 (cinque) addetti.

Art. 2 – Prospetto delle garanzie, somme assicurabili, tassi e premi

Sezione Incendio – a PRA – Primo Rischio Assoluto

Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro:

Fabbricato

SOMMA ASSICURATA	GARANZIA BASE			GARANZIA COMPLETA		
	1° LIV	2° LIV	3° LIV	1° LIV	2° LIV	3° LIV
fino a 150.000,00	118,50	195,00	262,50	237,00	390,00	525,00
fino a 300.000,00	237,00	390,00	525,00	474,00	780,00	1.050,00
fino a 500.000,00	395,00	650,00	875,00	790,00	1.300,00	1.750,00
fino a 1.000.000,00	790,00	1.300,00	1.750,00	1.580,00	2.600,00	3.500,00
fino a 1.250.000,00	987,00	1.600,00	2.150,00	1.950,00	3.200,00	4.350,00
fino a 1.500.000,00	1.150,00	1.900,00	2.600,00	2.350,00	3.900,00	5.200,00
fino a 1.750.000,00	1.350,00	2.250,00	3.050,00	2.750,00	4.500,00	6.100,00
fino a 2.000.000,00	1.550,00	2.600,00	3.500,00	3.100,00	5.200,00	7.000,00

Contenuto

SOMMA ASSICURATA	PREMI		
	1° LIV	2° LIV	3° LIV
50.000,00	107,50	180,00	250,00
100.000,00	215,00	360,00	500,00
300.000,00	645,00	1.080,00	1.500,00
400.000,00	860,00	1.440,00	escluso
500.000,00	1.075,00	1.800,00	escluso

Ricorso Terzi

SOMMA ASSICURATA	PER TUTTI I LIVELLI
100.000,00	100,00
150.000,00	150,00
200.000,00	200,00
250.000,00	250,00
300.000,00	300,00

Sezione Furto – a PRA – Primo Rischio Assoluto –

Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro:

SOMMA ASSICURATA	1° CLASSE TERRITORIALE *		
	1°LIV	2°LIV	3°LIV
10.000,00	285,00	570,00	1.040,00
20.000,00	570,00	1.140,00	2.080,00
30.000,00	855,00	1.710,00	3.120,00
40.000,00	1.140,00	2.280,00	escluso
50.000,00	1.425,00	2.850,00	escluso

SOMMA ASSICURATA	2° CLASSE TERRITORIALE *		
	1°LIV	2°LIV	3°LIV
10.000,00	220,00	430,00	760,00
20.000,00	440,00	860,00	1.520,00
30.000,00	660,00	1.290,00	2.280,00
40.000,00	880,00	1.720,00	3.040,00
50.000,00	1.100,00	2.150,00	3.800,00

SOMMA ASSICURATA	3° CLASSE TERRITORIALE *		
	1°LIV	2°LIV	3°LIV
10.000,00	140,00	330,00	560,00
20.000,00	280,00	660,00	1.120,00
30.000,00	420,00	990,00	1.680,00
40.000,00	560,00	1.320,00	2.240,00
50.000,00	700,00	1.650,00	2.800,00

*Legenda delle classi territoriali:

alla 1° cl. appartengono le province: Barletta Andria Trani, Bari, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Crotone, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Taranto

alla 2° cl. appartengono le province: Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Cosenza, Forlì-Cesena, Lecce, Messina, Milano, Monza Brianza, Padova, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Ragusa, Torino, Trapani, Varese, Venezia, Vibo-Valentia

alla 3° cl. appartengono le province: Tutte le altre non elencate, escluse: Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano

Sezione Elettronica – a PRA – Primo Rischio Assoluto -

Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d'imposte 21,25%) espressi in Euro:

SOMMA ASSICURATA	PREMI
5.000,00	110,00
10.000,00	220,00

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e operai

Opzioni di massimali assicurati e premi lordi (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro:

a)

LIVELLO UNICO	PREMI LORDI FINO A 5 ADDETTI **					
	RCT	1.000.000,00	RCT	1.500.000,00	RCT	2.000.000,00
	RCO	500.000,00	RCO	700.000,00	RCO	1.000.000,00
	390,00		450,00		500,00	

b)

Premi lordi per limitazione delle garanzie alla **proprietà e conduzione del fabbricato**, Condizione particolare **B)**, (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro (se richiamata la presente Condizione le garanzie di cui ai punti a) e b) non sono operanti ed i rispettivi premi non sono da considerare):

PREMI LORDI E MASSIMALI espressi in Euro		
1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
105,00	125,00	150,00

Sezione Assistenza

Prestazioni assicurate:

- invio di un **idraulico**: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
- invio di un **elettricista**: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
- invio di un **fabbro**: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
- servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere;
- servizio di segnalazione guasti;
- rientro dell'Assicurato a causa di sinistro, spese di viaggio fino a € 225,00 per evento;
- servizio di sorveglianza a seguito di furto o tentato furto, per spese di piantonamento fino ad un massimo di 10 ore;

Premio € 30,00 (comprensivo d'imposte nella misura del 10%)

Sezione Tutela Legale

Massimale assicurato € 10.000,00 per sinistro –

Ambito della garanzia - Premi lordi (comprensivi d'imposte 21,25%) espressi in Euro:

N° ADDETTI	DIFESA PENALE OPZIONE A	DIFESA PENALE E CIVILE OPZIONE B
fino a 5	184,00	283,00

Art 3 - Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio

Le garanzie decorreranno nei confronti di ogni Assicurato dalle ore 24 del giorno della sottoscrizione, da parte dell'Assicurato stesso, del Modulo di Adesione, presso una Filiale o Agenzia del Contraente, che corrisponde alla data del pagamento del premio ed avrà durata di anni 1 (uno), salvo sia diversamente concordato.

Se l'Assicurato non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

Una copia del Modulo di Adesione, debitamente sottoscritta dall'Assicurato, dovrà essere inoltrata dal Contraente alla Società.

In mancanza di disdetta, inviata 60 (sessanta) giorni prima della scadenza anniversaria, ogni singola adesione è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di recesso dalla Convenzione l'efficacia della garanzia, nei confronti di ogni singolo Assicurato, permarrà fino alla scadenza originaria della singola adesione.

Art. 4 - Durata e proroga della Convenzione

La Convenzione ha durata di anni **UNO** e decorre dalle ore 24,00 del **14/05/2009** con scadenza alle ore 24,00 del **14/05/2010**.

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita **almeno 30** (trenta) giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per anno e così successivamente.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, attinente una singola adesione, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di trenta giorni prima. Tuttavia se, nella comunicazione, viene indicata una data di recesso diversa dalla suddetta scadenza, la Società dovrà rimborsare all'Assicurato il rateo di premio, non consumato; resta inteso che, per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 6 – Determinazione del premio

Il premio di ogni singola adesione varia in base alle somme assicurate, alle garanzie ed alla forma di copertura prescelta.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 8 - Altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 Codice Civile.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 – Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 11 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE INCENDIO

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo.

La Società – se sul Modulo di Adesione è stata scelta la **GARANZIA BASE - limitatamente alla partita Fabbricato** - si obbliga ad indennizzare all'Assicurato, **nel limite della partita assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:**

GARANZIA BASE

- 1) **incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora;**
- 2) **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 3) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento, oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti, anche non assicurati, posti nell'ambito di 25 metri da essi;
- 4) **guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 5) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- 6) **urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti all'Assicurato;
- 7) **azioni di correnti**, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati – fino alla concorrenza di **€ 3.000,00**. Fermo il predetto limite, sono altresì compresi i danni subiti da apparecchiature, macchine e/o componenti elettronici fino alla concorrenza di **€ 1.000,00**.

Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

Per le partite Contenuto e Ricorso Terzi è sempre operante la successiva garanzia Completa.

GARANZIA COMPLETA

Se sul Modulo di Adesione è stata scelta la **GARANZIA COMPLETA**, in aggiunta alle garanzie previste dalla **GARANZIA BASE**, la Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato, **nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:**

- 8) **atti vandalici e dolosi** avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari all'80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;
- 9) **eventi atmosferici** quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza degli eventi sopraindicati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.
Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro.
Sono compresi i danni:
- **da sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo di **€ 15.000,00 con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;**
 - **da gelo** che provochi la rottura d'impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino a un importo massimo di **€ 1.500,00 e previa applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro;**
 - **da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento** fino alla concorrenza dell'1% (procento) del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di **€ 10.000,00 , con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;**
- 10) **acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
- **rottura e/o guasto** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza dell'esercizio assicurato oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione, fino alla concorrenza di **€ 15.000,00. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;**
 - **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature di pertinenza del fabbricato assicurato, oppure dell'intero edificio, qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L'indennizzo sarà effettuato sino ad un importo massimo di **€ 10.000,00 previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo € 250,00 per sinistro.**
- Sono inoltre comprese:**
- **le spese sostenute per ricercare, riparare** o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
 - **le spese sostenute per riparare** o sostituire le tubazioni, ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco della fornitura del servizio; **rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**
- Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari ad **€ 2.500,00 con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.**
Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione del guasto, verrà applicata un'unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
- 11) **deterioramento di merci in refrigerazione** in conseguenza di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero, causati da eventi previsti in polizza o dall'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 e ha effetto purché la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non minore di 12 (dodici) ore;**
- 12) **incendio del contenuto** quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata alla partita contenuto;

-
- 13) **incendio del contenuto** verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di **€ 5.000,00**;
 - 14) **rottura delle lastre di cristallo**, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di **€ 1.500,00**.

La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

- 15) **onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri** e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione, sino ad un importo massimo pari al **10%** dell'indennizzo, con il massimo di **€ 5.000,00**;
- 16) **spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del **10% dell'indennizzo**;
- 17) **mancato godimento dei locali** occupati dall'Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il **massimo di 6 (sei) mesi e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato**;
- 18) **perdita delle pigioni** dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, per l'importo del canone percepito dall'Assicurato alla data del sinistro con il **massimo di 6 (sei) mesi e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato**;
- 19) **costi di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, **purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato**, sino ad un importo massimo **del 5%** della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di **€ 5.000,00**.

Art. 1.2 - Limiti di indennizzo

Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- a) del **10%** con il massimo di **€ 3.000,00** per denaro e valori;
- b) **€ 12.000,00** per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, non costituenti merce dell'attività dichiarata;
- c) del **10%** con il massimo di **€ 10.000,00** relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività dichiarata in polizza;
- d) del **20%** per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione dell'attività principale indicata in polizza;
- e) del **10%** per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

Art. 1.3 – Indennità Aggiuntiva

La Società si obbliga ad indennizzare i danni da interruzione di attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione Incendio. **Tali danni saranno riconosciuti a titolo d'indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 10% (procento) di quello liquidato per le partite Fabbricato e Contenuto, indipendentemente dal verificarsi dell'interruzione di attività.**

Art. 1.4 - Ricorso Terzi (partita operante solo se espressamente richiamata in polizza)

La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza per la predetta partita, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari, da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. L'assicurazione comprende **i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche** o dell'utilizzo dei beni, **entro il massimale indicato in polizza e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.**

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1.5 - Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate all'art. 1) Oggetto della copertura assicurativa.

Art. 1.6 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana;
- c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- d) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione - punti 17), 18) e 19);
- e) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- f) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 8) - Atti vandalici e dolosi - i danni:
 - di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
 - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
 - verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
 - da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
 - da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
 - direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, di qualsiasi natura;
 - di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
 - i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
- g) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 9) - Eventi atmosferici - i danni:
 - a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento, vetrate in genere, verande o fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino -, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto;
 - ad enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili;
 - arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
 - subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
 - arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro;
- h) da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;

- i) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 14) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;
 - l) relativamente all'art. 1.1 al p.to 10) - Acqua condotta – le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato;
 - m) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi - di cui all'art. 1.4 -:
 - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.
- Non sono comunque considerati terzi:**
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

CONDIZIONI SPECIALI SEZIONE INCENDIO

(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Incendio)

1 - Colpa grave

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

2 - Buona fede

A parziale deroga dell'art. 7 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

3 - Beni in leasing

Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

4 - Macchine elettroniche

Sono escluse dall'assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla specifica Sezione Elettronica.

5 – Prezzo di vendita

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, **purchè non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti pos-**

sibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

6 - Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla Sezione A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano **la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni**.

Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ (promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE FURTO

Premessa

Le coperture previste dalla presente Sezione Furto, possono essere prestate esclusivamente se presenti la copertura Incendio o, in alternativa, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonchè i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali dell'esercizio assicurato e nelle relative pertinenze e/o dipendenze, in relazione a furto purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1. con rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 2.4 "Operatività dell'assicurazione", ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- 2. con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
- 3. con uso di chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. L'assicurazione vale sino alle ore **24 del secondo giorno** successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle eventualmente necessarie per la riprogrammazione dell'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, **fino alla concorrenza di € 300,00**;
- 4.** per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi di particolare agilità personale;
- 5.** in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne**;
- 6. attraverso maglie di inferriate fisse o mobili** con rottura del vetro retrostante;
- 7. durante il periodo di chiusura diurna e serale** con esposizione fra le ore **8,00** e le ore **21,00** e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 8. durante l'orario di apertura al pubblico** e presenza di addetti all'esercizio, con rottura delle vetrine;
- 9. furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato**, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'esercizio, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia alla Società. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al **10%** della somma assicurata con il massimo di **€ 500,00 per il denaro**;
- 10. furto commesso utilizzando**, per l'asportazione degli enti assicurati, **veicoli che si trovano nei locali** indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato. In tal caso **la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'indennizzo restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato** stesso;

- 11. rapina od estorsione** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 12. furto e/o rapina di merci;** attrezzatura e arredamento **quando si trovano temporaneamente** in deposito, riparazione o lavorazione **presso terzi**, sino ad un importo massimo del **10% della somma assicurata per il contenuto** con il massimo di **€ 2.000,00**;
- 13. furto e/o rapina di merci attrezzatura** e arredamento **durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre** e mercati nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 2.4 della presente sezione. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 2.000,00**
- 14. furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, al contenuto in genere verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 2.500,00.**

Art. 2.2 - Portavalori

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo, **un massimo di € 2.000,00 per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata** in conseguenza di:

- scippo e/o rapina;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;

purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell'attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'esercizio assicurato.

Le garanzie vengono prestate a condizione che:

- **dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni nè superiore a 75 anni;**
- gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell'ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

Art. 2.3 - Limiti di indennizzo

Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:

- a) del 20% con il massimo di € 1.500,00** per denaro e valori ovunque riposti. **Tale limite di indennizzo s'intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato;** a condizione che tali difese vengano violate:
- mediante rottura e/o scasso;
 - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.
- Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
- b) di € 8.000,00** per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d'arte, argenteria, non costituenti merci dell'attività dichiarata;
- c) del 10% con il massimo di € 1.500,00** per oggetti ed effetti d'uso personale posti nei locali ove si svolge l'attività assicurata;
- d) del 10% con il massimo di € 1.000,00** per preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'Azienda e non costituenti merce dell'attività dichiarata;
- e) del 10%** per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza;

- f) del **10%** per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

Art. 2.4 - Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, comprese le pertinenze e/o le dipendenze, siano dotate di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno e/o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, ovvero senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Salvo i casi previsti dall'art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione - **la garanzia furto non è operante qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione** sopra indicati oppure qualora risulti che il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale del nucleo dell'atomo purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) i danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi;
- d) i danni avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del decimo giorno;
- e) i danni verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- f) i danni indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Art. 2.6 – Delimitazione degli scoperti

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del **30%**. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.

CONDIZIONI SPECIALI SEZIONE FURTO

(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Furto)

1 - Rischi speciali

Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici di attività: **AL13 Olio di oliva – CH06 Laboratori chimico-farmaceutici – ME02 Apparecchiature e componenti elettronici – ME03 Argenteria – ME09 Elettrodomestici compresi audiovisivi – PE01 Articoli in pelle – TE01 Abiti e confezioni in genere – TE08 Maglierie – VA03 Elettrauto, officine auto - la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo sotto deduzione di una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata, relativa alle singole garanzie, con il minimo di € 150,00.**

Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l'indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione di detto scoperto; tuttavia il medesimo non verrà ulteriormente dedotto nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori.

2 - Beni in leasing

Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

3 – Prezzo di vendita

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, **purchè non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese**, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

4 - Macchine elettroniche

Sono escluse dall'assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla specifica Sezione Elettronica.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ELETTRONICA

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonchè i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. 3.3 - Esclusioni e delimitazioni.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previsto per i danni:

- 1) **a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali** garantiti sino ad un importo massimo pari **al 20%** della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di **€ 5.000,00** con applicazione di una franchigia di **€ 250,00** per sinistro;
- 2) **ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature**, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni. Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari **al 10%** della somma assicurata per le macchine elettroniche con applicazione di una franchigia di **€ 100,00** per sinistro.

La Società indennizza inoltre:

- 3) **onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri** e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione sino ad un importo massimo pari **al 10%** dell'indennizzo;
- 4) **spese per demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari **al 10%** dell'indennizzo.

Art. 3.2 - Aumento dell'indennizzo

La Società si obbliga a riconoscere all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente articolo 3.1 - Oggetto dell'assicurazione - per il danno materiale e diretto per:

- a) i costi necessari sostenuti dall'Assicurato per:
 - la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
 - la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100.00;

- b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da:
 - spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione;
 - spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
 - spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.

Art. 3.3 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e/o guasti:

- a) **determinati da dolo dell'Assicurato;**
- b) **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;**
- c) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- d) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti;**
- e) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;**

f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme d'installazione previste dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;

g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

h) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;

i) ai tubi e a valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

j) a telefoni cellulari, apparecchi ad impiego mobile (es pc portatili), pannelli solari e fotovoltaici;

k) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;

l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all'art 3.2 - Aumento dell'indennizzo lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:

m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);

n) a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;

o) a perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

In relazione alla garanzia prestata dall'art. 3.2 - Aumento dell'indennizzo lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

p) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;

q) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;

r) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.

CONDIZIONI SPECIALI SEZIONE ELETTRONICA

(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Elettronica)

1 - Buona fede

A parziale deroga dell'art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il rischio furto.

2 - Atti vandalici e dolosi

I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno scoperto pari **al 10%** dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di **€ 250,00** fermi i limiti di indennizzo previsti dall'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione.

Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio sono garantiti sino ad un importo massimo di **€ 2.000,00** per ogni anno assicurativo ferma l'applicazione del suddetto scoperto.

Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:

- di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali;
- direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo di qualsiasi natura;
- di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronica.

3 - Operatività dell'assicurazione per il furto

L'assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- a. le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale, dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- b. tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società corrisponderà all'Assicurato **l'80%** dell'indennizzo, restando **il 20%** rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.

L'eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall'Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione - fermi i limiti di indennizzo.

4 - Macchine elettroniche

Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate con la presente Sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.

5 - Beni in leasing

Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione

1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)

La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente** calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. **Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con una franchigia di € 5.000,00.**

La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell'Assicurato, purché regolarmente iscritti all'INAIL, ma limitatamente:

- all'azione di rivalsa che l'INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;
- alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall'INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall'INAIL stesso.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.

1. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – escluse le malattie professionali – dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
2. Per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 24 Ottobre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. **La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 e del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice.**

La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall'INAIL, o dall'impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro e per persona convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) , restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

Art. 4.2 – Estensioni di garanzia

La garanzia comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato derivante:

1. **dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati** indicati in polizza e adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.
La garanzia comprende i danni:
 - **da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna** purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. **Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua e rigurgiti di fogne la garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;**
2. **da lavori di ordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
3. **dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne** in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio Italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
4. **dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
5. **dall'uso**, nell'ambito dell'esercizio assicurato, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di **macchine automatiche** per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività;
6. dall'esercizio di **mense e spacci aziendali**, con accesso occasionale di terzi estranei;
7. **dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali**, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'Azienda;
8. **dallo svolgimento del servizio antincendio** interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'Azienda per tale scopo;
9. **dall'organizzazione di visite guidate** all'interno dell'Azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
10. **dall'impiego da parte dell'Assicurato** o dei propri dipendenti **di biciclette e mezzi di trasporto a mano**, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato;
11. **dal possesso di cani anche da guardia** compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;

-
12. dall'esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato;
 13. dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al **10%** del massimale stabilito in polizza per ogni anno assicurativo.

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è inoltre estesa ai danni:

14. **diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di **€ 20.000,00** per sinistro e anno assicurativo con applicazione di una franchigia di **€ 150,00** per ogni mezzo danneggiato;
15. **diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti**, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio: dalla garanzia sono esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso ed il massimo risarcimento viene fissato in **€ 20.000,00** per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di **€ 250,00** per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell'Assicurato;
16. **conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna**, rifornimento di merci;
17. **cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate**, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario. Tuttavia per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati nell'Azienda, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. In ogni caso la presente garanzia è operante durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna. Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento annuo;**
18. **derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata (lavoro presso terzi)**, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di **€ 20.000,00** per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di **€ 250,00** per sinistro;
19. **cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli**, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. L'assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio Italiano ed è prestata previa applicazione di una franchigia di **€ 250,00** per sinistro;
20. **derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti**, compresi famigliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di *RAPPRESENTANTI* dei lavoratori per la sicurezza e ciò ai sensi della legge 81/2008;
21. **derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici** per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree dove viene svolta l'attività. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia **€ 150,00** per sinistro;
22. **da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi**, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento di **€ 30.000,00** per anno assicurativo con applicazione di uno scoperto pari al **10%** del risarcimento con il minimo di **€ 500,00** per sinistro;
23. **a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia** nei locali dell'attività indicata in polizza con un limite di risarcimento di **€ 15.000,00**. La garanzia è prestata previa applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di € 250,00**. **Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;**
24. **da distruzione e deterioramento di cose di proprietà** dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'esercizio assicurato, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di Legge. **Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli** - salvo quanto previsto al precedente punto **15** - del presente articolo - e natanti in genere e cose in essi contenute;

- 25. da inquinamento conseguente a rottura accidentale** di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento **€ 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo** previa applicazione di uno scoperto pari al **10%** con il minimo **€ 2.500,00** per ogni sinistro;
- 26. da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato**, ai sensi della legge 196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. **La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo** previa applicazione di uno scoperto pari al **10%** con il minimo di **€ 1.000,00** per ogni sinistro;
- 27. da responsabilità personale di tutti i dipendenti.** L'assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 4.3 – Estensione territoriale

L'assicurazione responsabilità civile verso Terzi, vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

Per quanto riguarda il rischio della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo.

Art. 4.4 – Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti da:

- a) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) detenzione o impiego di esplosivi;
- c) malattie professionali da qualunque causa determinate.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- d) da furto o rapina;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici; nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;
- h) da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato;
- i) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 4.2 – Estensioni di garanzia punti 13), 15) 23) e 24);
- k) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
- n) da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da:
 - produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto;
 - emissione di onde e campi elettromagnetici;
- o) da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- p) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008;
- q) subiti da persone che, ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
 - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 4.5 – Variazione del numero degli addetti

La Società rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di **una** sola unità rispetto a quanto indicato nelle Condizioni contrattuali e nel Modulo di Adesione.

CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sottoindicati)

1 – Lavanderie, tintorie, stirerie

L'assicurazione comprende – a parziale deroga dell'art. 4.4 - Esclusioni e delimitazioni – **lett j) e k)** – i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di **€ 2.500,00** per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del **10%** con il minimo di **€ 150,00**.

2 – Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto

A parziale deroga dell'art.4.4 – Esclusioni e delimitazioni – **lett j) e k)** l'assicurazione comprende i danni:

- cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione manuale, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
- subiti dai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato, per lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purchè detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Sono esclusi i danni:

- che siano diretta conseguenza degli interventi di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
- da incendio e furto nonché quelli previsti dalla legge 990/69 e successive modificazioni;
- alle cose trasportate o rimorchiate;
- alle cose trovantisi sui veicoli stessi.

La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento **€ 20.000,00**, per sinistro e anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al **20%** con il minimo **€ 500,00** per sinistro.

3 – Cessione di lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese – regolarmente costituite – lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti l'attività assicurata dichiarata in polizza, in misura non superiore **al 20% di ogni singola opera**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. **4.4 – Esclusioni e delimitazioni – lett q)** l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per danni cagionati a terzi dai subappaltatori ed i loro dipendenti mentre eseguono i lavori medesimi;
- per gli infortuni subiti in occasione di lavoro dai subappaltatori e loro dipendenti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

4 – Danni a condutture e impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. **4.4 – Esclusioni e delimitazioni – lett m)** l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. **La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 5.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia pari a € 500,00 per sinistro.**

CONDIZIONE PARTICOLARE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

B) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato

A parziale deroga dell'art. **4.1 – Oggetto dell'assicurazione** – la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese le dipendenze, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.

In conseguenza di quanto sopra, la garanzia della presente Sezione è limitata ai rischi previsti all'art. 4.2 – Estensioni di garanzia - punti 1) 2) 13) e 22).

Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per l'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile ed al locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo; inoltre, gli stessi in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ASSISTENZA

La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, gestita dalla Rappresentanza Generale per l'Italia e sede secondaria di AGA International S.A., con sede in Piazzale Lodi n 3 – 20137 Milano, tramite la Società Mondial Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n 30 – 20131 Milano, **costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, in conformità al Regolamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.**

Per usufruire del servizio di assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa telefonando ai seguenti recapiti telefonici e telematici attivi 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

Numero Verde dall'Italia 800 312 629

Numero dall'estero +39 02 266 09 127

Numero di fax 02 70 63 00 91

Per richiedere l'assistenza è necessario comunicare:

- il numero di polizza;
- cognome e nome o ragione sociale dell'Assicurato e suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, fax, e-mail);
- la prestazione richiesta;
- l'ubicazione presso la quale si richiede l'intervento.

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all'attività indicata in polizza e oggetto della copertura, ovvero:

- a) invio di un idraulico** per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'esercizio dell'Assicurato, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo.**
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
- b) invio di un elettricista** per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'esercizio dell'Assicurato, un elettricista per l'intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- c) invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nell'esercizio assicurato; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso del medesimo. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'esercizio assicurato, un fabbro per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- d) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere**, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. **Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;**
- e) servizio di segnalazione guasti**, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
- f) rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nell'esercizio assicurato, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio **entro il limite massimo di € 225,00 per evento;**
- g) servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato **entro 2 ore dalla sua richiesta**, una guardia giurata, in

attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. **La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodichè il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.**

Art. 5.2 –Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro

La Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell'esercizio assicurato durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell'attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell'azienda, ovvero:

- **reperimento ed invio di un'ambulanza** a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
- **trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione** ovunque nel mondo (costi a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l'Assicurato.

I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l'Assicurato.

Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l'attivazione da parte di quest'ultima.

Art. 5.3 - Esclusioni e delimitazioni

Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:

- a) **disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;**
- b) **guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;**
- c) **movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) **sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;**
- e) **sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;**
- f) **sinistri riguardanti: supermercati con superficie complessiva superiore a 1000 metri quadrati, cinematografi, pubblici uffici e similari, alberghi, nonché attività di gestione parcheggi;**
- g) **per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;**

sono inoltre esclusi:

- h) **i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a) b) c) dell'art. 5.1 Oggetto dell'assicurazione.**

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal **D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164**, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - Tel. 045/8378901 - Fax (045) 8351023.

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che

si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia, in caso di condanna penale;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di **€ 1.000,00**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite di **€ 10.000,00**.
L'importo della cauzione sarà anticipato da parte di DAS a condizione che sia garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali saranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza nonché l'IVA sulle parcelle dei professionisti.

Art. 6.2 – Ambito delle prestazioni

Opzione A) - Difesa Penale –

Con riferimento all'art. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa, dichiarata in polizza:

- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga dell'art. **6.5 - Esclusioni e delimitazioni** -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Persone assicurate

La garanzia opera per:

- liberi professionisti e ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di persone: soci, dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.

Opzione B) - Difesa Penale e Civile

Con riferimento all'art. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa dichiarata in polizza:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. **6.5 - Esclusioni e delimitazioni** -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

- c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a **€ 500,00=** relative a:
- contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
 - le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove è svolta l'attività;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.
- Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto dall'art. 6.3 – Estensione Territoriale;**
- d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 C.C.**

Persone assicurate

Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lettere a) b) e d) operano anche per:

- liberi professionisti e le ditte individuali: dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.3 - Estensione territoriale

Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- **in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;**
- **in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi, salvo che sia espressamente prevista nella singola copertura un'estensione territoriale più ampia.**

Art. 6.4 – Insorgenza del sinistro – operatività della garanzia assicurativa

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di opposizione o ricorso a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento – fatto nei quali siano coinvolte anche una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia sarà prestata a favore dell'Assicurato/Contraente.

Art. 6.5 - Esclusioni e delimitazioni

La garanzia non comprende:

- a. i danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo;
- b. le vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui;
- c. le controversie con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc.);
- d. le controversie e procedimenti penali riferibili a immobili diversi da quelli ove è svolta l'attività, indicati in polizza;
- e. le operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- f. l'acquisto di beni mobili registrati;
- g. gli eventi connessi alla proprietà o all'uso di veicoli a motore, imbarcazioni e aerei;
- h. le controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori e operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria, acquisto o cessione di Azienda;
- i. le controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria;
- j. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONI INCENDIO – FURTO - ELETTRONICA

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, compilando il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) fare – nei cinque giorni successivi – relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, estorsione (se compresi in copertura) – dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
- d) conservare – fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento ed allegare copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare, dal Lunedì al Venerdì, il numero verde 800115325 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Art. 7.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 7.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 7.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:

- a) **per il Fabbricato:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
- b) **per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci** come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.
Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;
- c) **per le Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- d) **per le Lastre:** l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
- e) **per le Macchine Elettroniche:**
– in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
– in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 7.6- Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

Art. 7.7 - Riduzione delle somme assicurate

In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Art. 7.8- Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

-
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.9 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, **la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 7.10 - Recupero delle cose rubate (valida solo per la Sezione Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

Art. 7.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione oppure all'Assicurato con il consenso del soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Art. 7.12 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti **dall'art. 1.6 - lett. a) – dall'art. 2.5 - lettera c) e dall'art. 3.3 lett. a).**

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 7.13 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell'indennizzo di cui agli art. 1.3 – Indennità aggiuntiva e 3.2 – Aumento dell'indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto all'art. 1908 del Codice Civile.

Art. 7.14- Anticipo indennizzi

La Società anticipa un importo fino al **50%** dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di **€ 50.000,00** in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d'uso, purchè:

- non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";

- il presumibile indennizzo non sia inferiore a **€ 100.000,00**;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 7.15 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 7.16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, compilando il “Modulo di denuncia sinistro” disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, eventuali documenti e atti giudiziari o amministrativi a lui successivamente pervenuti.

Il Contraente dovrà trasmettere alla Società, entro dieci giorni, copia del modulo di denuncia sinistro, allegando copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Inoltre:

agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):

- a. denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;**
- b. dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l'infortunio è iniziato un procedimento penale;**
- c. dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.**

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800115325 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Art. 7.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.

Art.7.18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale

che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 7.19 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 7.20 - Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento

Qualora il numero degli addetti all'attività assicurata, al momento del sinistro, risulti superiore al numero di cinque unità, resta inteso che la Società applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, a condizione che il numero totale degli addetti superi le **sei** unità e per la sola parte eccedente.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 7.21 – Denuncia del sinistro e scelta del legale

In caso di insorgenza del sinistro, l'Assicurato deve:

- denunciare l'evento entro tre giorni, compilando il “Modulo di denuncia sinistro” disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
- allegare tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 7.22 – Fornitura dei documenti –

Il Contraente dovrà trasmettere alla Società copia del Modulo di denuncia di sinistro - entro i successivi tre giorni da quando avrà ricevuto la denuncia - allegando, oltre a tutta la documentazione e agli atti relativi, copia del Modulo di Adesione sottoscritti dall'Assicurato; al ricevimento la Società provvederà tempestivamente a trasmettere tutta la documentazione a DAS per l'effettiva gestione del sinistro. I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa e la Società stessa provvederà all'inoltro a DAS.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Società, che avvertiranno l'Assicurato di questo suo diritto.

Art. 7.22 – Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonchè ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 7.23 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.21. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art.7.24 – Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato

In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

In caso di disaccordo, purchè prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7.25 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva pertinenza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) **può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.**

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Amministratore Delegato, pro tempore, è titolare del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale assicurativa.

Avipop Assicurazioni S.p.A.

Via A.Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204

**Avipop Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva**

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 63.500.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1797850 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01979370036 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002

Il prodotto viene distribuito dal Banco Popolare Società Cooperativa e dal Credito Bergamasco S.p.A.